

Come va, che Pietro Campesi ci venne dinanzi con una fronte di bronzo, e ci disse che Luigi Mariotti, il quale prima non gli aveva fatte confidenze, gli narrò poi la circostanza che una parte del danaro fu messa in una foderetta, che fu perduta una capparella, e persino ci venne a dire qual uso fece Mariotti del danaro ricavato da quel bottino? Questo v'indichi, qual fede possano meritare le parole di Cesare Buonafede e di Pietro Campesi, che dissero di avere raccolte queste notizie dagli autori di quel misfatto. Se veramente Luigi Romagnoli, Mariotti, Bertocchi e Bragaglia erano gli autori di quel misfatto come sostiene l'accusa, avrebbero pur dovuto conoscere questa circostanza e l'avrebbero pure dichiarata a Campesi ed a Buonafede, invece nessuno ne parlò. D'onde la conseguenza che non è punto vero che gli accusati da Cesare Buonafede, e da Pietro Campesi indicati sieno gli autori di quella grassazione, ma ne sieno altri gli autori.

Io ho richiamati questi due nomi di Cesare Buonafede e di Pietro Campesi, e quindi ne discenderebbe l'opportunità di disaminare il valore delle loro deposizioni, i motivi di credibilità che possano avere in sé stessi ponendo, se così vi piace, a confronto le parole dell'uno con quelle dell'altro; ma ciò venne già con valentia fatto dal mio egregio collega ieri: e, se una sola circostanza non fu avvertita da lui nella sua grande diligenza, io credo, sia quella relativa al luogo in cui si sarebbero presi i concerti per questa grassazione. Imperocché voi rammentate, o signori, che ripetutamente Pietro Campesi innanzi a voi, come pure già nella sua deposizione scritta, aveva detto, che non già né all'osteria di Alessio, né alla Palazzina, né altrove, ma all'osteria della Pigna si erano radunati i malfattori, che commisero la grassazione Pepoli, che là si era perfino presa una capparella, che poi fu trovata abbandonata da uno dei malfattori: invece Cesare Buonafede ci viene a narrare, che il convegno avrebbe avuto luogo, parte in una prima sera ai 18 novembre nell'osteria di Alessio, e quindi successivamente nell'osteria della Palazzina, dove si sarebbero presi gli opportuni e definitivi concerti.

Il mio egregio collega, col quale divido la difesa di Giulio Galanti, vi ha già fatto palese o signori, come non sia punto credibile quanto affermò a questo riguardo Cesare Buonafede, imperocché vi dimostrò che non era a supporre come in un osteria simile a quella di Alessio ed in luogo aperto a tutti ed al pian terreno, in cui si faceva molto rumore, si potessero prendere concerti per commettere una grassazione, e molto meno poi colla connivenza e colla scienza del padrone della locanda.

Il mio collega ancora vi richiamava la circostanza che nel verbale 18 novembre 1861 redatto dai reali carabinieri noi vediamo figurare fra quei nomi di quelli che sono accusati del reato di associazione, solamente cinque, due solamente, di coloro che sarebbero accusati del furto Pepoli.

Or bene, vi prego di fare un'altra riflessione a questo proposito.

Nel rapporto in discorso, che porta la data del 19 novembre 1861 io veggio tra i nomi degli accusati di questa grassazione quello di Pini Paolo, e di Ceneri Pietro.

Il Pubblico Ministero diceva allorquando con un suo ragionamento voleva stabilire, che contraddizione assoluta non c'era tra Campesi Pietro e Cesare Buonafede relativa cioè alla distribuzione del bottino, che avrebbero preso parte al furto Pepoli tutte le balle.

Ora io andrò cercando a quali balle abbiano appartenuto costoro, che si trovavano la sera del 19 novembre nell'osteria di Alessio.

I cinque accusati ora di associazione ed i cui nomi si leggono su quel rapporto sono Paggi Giuseppe, Ceneri Pietro e Giacomo, Pini Paolo e Romani, che io credo si debba leggere Reggiani.

Paolo Pini appartenerebbe secondo la distribuzione del Pubblico Ministero alla balla di Saragozza, Paggi, e Ceneri Pietro appartenerebbero alla balla grossa, Ceneri Giacomo alla balla grossa ed alla balla di San Donato di cui anzi era il capo.

Ora o signori, fra costoro non veggio figurare nessuno delle altre balle; non trovo il nome di alcun membro, che rappresentasse la balla della Fondazza, o quella di San Felice, o quella di Torleone, in una parola non vedo ricordate tutte le altre balle, di cui il Pubblico Ministero ci ha lungamente tenuto parola, non veggio figurare il nome di Romagnoli, di quel Romagnoli di cui Buonafede così a lungo vi parlò, di quel Romagnoli, che a detta del Buonafede, sarebbe stato il principalissimo autore di quel reato.

Ma Pietro Campesi non solamente in alcune parti non è credibile, né solo in quanto venne contraddetto da Buonafede, ma per un altro motivo ancora che io vi verrò accennando.

Intorno a questa grassazione Pepoli il Pietro Campesi ha fatto cinque deposizioni, che a mio avviso sono di grande importanza.

Rammentate, signori giurati, come il Campesi nel maggio, e nei mesi successivi del 1862 sia stato in carcere con Luigi Mariotti, e con Gaetano Bertocchi, ed ancora come da Voghera il Pietro Campesi sia passato nelle carceri di Castelfranco, imperocché abbiamo accertato con lettera del direttore di quello stabilimento che Pietro Campesi era passato in quel carcere. È indubitabile, o signori, che a Castelfranco Pietro Campesi non ricevette alcuna confidenza; le successive, che egli venne poi a dichiarare, sarebbero state raccolte tutte da lui qui a Bologna nel carcere o del Torrione o di San Giovanni in Monte. Ora Pietro Campesi il quale aveva al signor comandante Balla affermato di non aver avute confidenze da Mariotti, il quale il 12 gennaio interrogato, ricordava ancora una volta che non aveva avute confidenze da Mariotti, è venuto nelle sue quattro dichiarazioni successive come ad allargare il tempo in cui si trattene con Luigi Mariotti, così pure riferire d'una lunga serie di confidenze che gli avrebbe fatte il Luigi Mariotti. Nella prima deposizione del 12 gennaio nessuna confidenza, in quella del 20 gennaio cominciò a parlare del convegno alla Pigna, poi viene a dichiarare il nome di *Gagia*, poi quello di Menarini, quindi parla della capparella dal Menarini abbandonata; nella dichiarazione dell'otto febbraio egli mette là, dirò così, un nuovo nome, è il nome del *Pissirin*, e poi un altro nome ancora, quello di un certo *Zoccoli*.

Succede l'altra deposizione dei 28 febbraio, ed allora mette innanzi il nome di Gardini Alessio, di Piccone, di Zuccarini, di Medini e di qualche altro. Ancora un'altra deposizione del 11 aprile, ed allora vengono fuori i nomi di Pier Antonio Bragaglia, di Bal-

dini Ulisse: e notate, o signori, che tutti questi nomi gli furono, a quanto dice il Campesi, dichiarati da Mariotti e da Bertocchi, notate che egli aveva innanzi affermato, e recisamente affermato esso, il Campesi, di non aver avute confidenze da Mariotti! Mano a mano poi che il Campesi andava innanzi, egli ci narra tutti i particolari, persino la foderetta, in cui erano stati posti i denari rapiti al signor marchese Pepoli, persino i denari, che erano stati sparsi per la via, persino la circostanza, che uno di coloro che aveva preso parte al furto era ritornato indietro a riportare il danaro, quasi per assumere l'aspetto di portare soccorso, e di dimostrare con tale atto di essere un galantuomo.

Ora, o signori giurati, quando fino al 12 gennaio 1863 Campesi sa nulla di queste grassazione, poichè egli afferma che non ne tenne discorso con lui nè Bertocchi, nè Mariotti, e otto giorni dopo egli è già alla pienezza della cognizione di essa gli si può prestar fede? Signori, la evidenza e la ragione ci devono far respingere le parole di Campesi.

So però, o signori, che il Campesi, chiamato innanzi a voi, addusse un motivo pel quale egli dichiarò di non avere prima d'allora riferito le confidenze fatte da Mariotti. Io vi prego, a tal riguardo ad osservare all'epoca in cui questa dichiarazione veniva fatta. Le parole del Campesi relative alla mancanza di confidenze per parte di Mariotti e di Bertocchi erano state religiosamente raccolte dal giudice istruttore e dal signor comandante Balla; stretto il Campesi dalla forza delle sue parole, egli allora tentò di sfuggirgli dicendo: oh, fu la compassione verso Mariotti, la quale mi trattenne dal parlare!

E a tal proposito io invoco le parole stesse di Campesi per dirvi che non è punto vero che fosse la compassione che gli avesse messo, dirò, un suggello alla bocca e gli avesse impedito di parlare; imperocchè questa compassione verso Mariotti fino a quando l'avrebbe egli sentita? L'avrebbe sentita forse ancora nel giorno 12 gennaio 1863 in cui faceva la prima dichiarazione sua, ed affermava di non avere avute confidenze da Mariotti? Oh, certamente allora la compassione non gli era ancora mancata; ma si deve dire cessata appieno nel giorno 20 gennaio 1863, imperocchè in tal giorno Campesi incominciò a parlare di confidenze avute da Mariotti.

Via, signori, come conciliare questo che nel venti gennaio il Campesi abbia lasciata quella compassione pel Mariotti, e poi sia venuto nel 20 maggio di quest'anno qui dinnanzi a voi a dichiararvi che da Mariotti confidenza non ne avuta alcuna? E come conciliare poi che il Campesi stesso nei giorni successivi sia venuto allargando cotanto il confine delle confidenze che pretende avere avute da Mariotti? Signori giurati, io credo che di fronte a queste osservazioni, voi, come giustizia vuole, respingerete le parole di quell'uomo, e non gli presterete alcuna fede.

Dopo di avere dimostrato pur queste osservazioni ancora, che il Campesi non diceva in alcuna maniera la verità, vediamo se contro i miei difesi possano avere maggior valore le parole di Campesi per quanto si riferiscono alle confidenze che afferma avere avuto da Romagnoli e da Bragaglia. Io accetterò volentieri una rettificazione che possa venirmi fatta o dal Pubblico Ministero o da chi dirige il dibattimento se sono in errore, se io affermo, non risultar dalla deposizione scritta, che Pier Antonio Bragaglia, e Luigi Romagnoli non fecero confidenze al Campesi riguardo al

furto Pepoli, io dico, accetterò volentieri una rettificazione, imperocchè, per quanta attenzione io abbia posto, non ho trovato, che Campesi abbia parlato di avere avuto confidenze da Bragaglia e da Romagnoli riguardo alla grassazione Pepoli. E ciò perchè, signori, da questa circostanza io ne voglio trarre un argomento contro Pietro Campesi. So che Campesi ha affermato dinnanzi a voi che Pier Antonio Bragaglia e che Luigi Romagnoli gli ricordarono i nomi di coloro che presero parte al furto Pepoli. So, o Signori, che le parole d'un testimonio il quale venga a deporre con giuramento, il quale venga a fare aggiunte alle dichiarazioni che prima ha fatte dinnanzi al giudice istruttore, non tradisce il vero, obbedisce al dovere, obbedisce alla voce della coscienza, so che la legge permette questo, lo vuole anzi, e certamente non muoverò rimprovero ad un testimonio a questo riguardo; ma io però da questo fatto trarrò una osservazione, la quale è: come va, che Campesi ripetutamente interrogato intorno al furto Pepoli, dopo le confidenze che afferma avere avute da Mariotti e Bertocchi sul furto medesimo, come va che Campesi il quale fu ancora interrogato nell'ottobre e nel novembre del 1863, non ha mai parlato di queste confidenze avute da Bragaglia e da Luigi Romagnoli? E come va che per la prima volta venne dinnanzi a voi a ricordare i nomi di Romagnoli e di Bragaglia come di coloro che gli avessero fatto confidenze?

Ma vi par egli che Pier Antonio Bragaglia abbia potuto fare quelle confidenze al Campesi?

Bragaglia, che è chiamato uomo pessimo, grassatore?

E le può aver fatte le confidenze il Romagnoli, uomo al pari di Bragaglia, affermato dall'accusa ladro per eccellenza?

A chi per poco rifletta alla natura umana, parrà strano, inverosimile, inammissibile quanto si afferma dal Campesi di aver avute quelle pretese rivelazioni.

Presidente. È nell'esame del 20 giugno 1863 che Campesi parlava delle confidenze avute da Romagnoli.

Avv. Filippi. La ringrazio dell'indicazione.

Ma abbiamo ancora un'osservazione a fare, la quale ci mostra che veramente nè Buonafede nè Campesi sono credibili laddove ci parlano di avere avute confidenze entrambi da Luigi Romagnoli.

Voi, signori giurati, ritenete che i nomi profferiti da Campesi concordano con quelli detti da Buonafede solamente in quattro, che Buonafede ne dichiarò sedici, e che Campesi ne dichiarò diciassette. Or bene, è egli possibile che Romagnoli abbia detto dei nomi a Buonafede e ne abbia detti degli altri a Campesi, egli che è ritenuto dal Pubblico Ministero come uno degli autori di questo misfatto?

Qui, o signori, nasce, a mio avviso, un dilemma; se si sostiene che Romagnoli ha parlato con Buonafede, allora Campesi non direbbe il vero; se si sostiene invece, che il Romagnoli ha parlato con Pietro Campesi, allora Buonafede non direbbe il vero. Imperocchè noi non possiamo concepire, che un autore di un misfatto gravissimo come è la grassazione Pepoli, abbia potuto dire a Campesi dei nomi, ed altri ne abbia potuto confidare a Buonafede.

Da questa divergenza nasce quanto meno un dubbio, e dal dubbio la conseguenza che nè le parole di Buonafede, nè quelle di Campesi ispirano fiducia, piena fiducia; osservazione questa la quale acquista maggior forza in ciò che essi non ci dissero, quello che pur sarebbe accertato, che uno dei ladri tirò un colpo di pistola, e chi lo tirò non si conobbe mai!

Sulle pretese confidenze di Bragaglia a Campesi debbo ancora aggiungere una parola.

L'accusato Pier Antonio Bragaglia avrebbe fatte delle rivelazioni a Campesi, a quanto costui afferma; e ce n'avrebbe parlato allorchè si discuteva il capo d'accusa della grassazione a Marzabotto. Il Campesi avrebbe avute quelle rivelazioni quando era stretto in carcere con lui ed al N. 12 in San Giovanni in Monte; quivi il Pier Antonio Bragaglia avrebbe parlato con Squarzina per mezzo della canna del cesso, presente anche l'Angelo Ferriani.

Or bene io vi rammento, che Campesi interrogato appunto su quel capo di accusa osservò, che Bragaglia si rallegrava con Squarzina che il Campesi fosse stato esaminato sulla grassazione di Marzabotto, perchè diceva: se il Questore interroga Campesi sul fatto di Marzabotto, è segno, che la Questura non ha nelle mani le fila, che non conosce gli autori di questa grassazione. Ciò ne prova una cosa, o signori, ed è che è vero quanto affermano gli accusati, che Campesi per cercar modo di acquistare credenza e per tentar di entrare nelle confidenze degli accusati si faceva autore di diverse grassazioni.

È ovvio, o signori, che il Campesi Pietro parlando del fatto di Marzabotto doveva per mostrarsene informato, dire il giorno in cui questa grassazione avveniva, narrare le circostanze di tempo e di luogo, parlare delle persone, del bottino fatto, in una parola mostrarsi pienamente edotto di questa grassazione; imperocchè, come avrebbe potuto Campesi mostrare credibile la sua parola, e far credere, che avea preso parte a questa grassazione, se della medesima tutto non veniva narrando?

Giacchè in caso diverso i compagni suoi di carcere avrebbero immediatamente conosciuto che Campesi mentiva, e che ai loro fianchi non aveano altro che un confidente.

Il Pubblico Ministero osservò che oltre a Campesi sarebbero stati indicati alcuni de' miei difesi da Paolo Rondelli.

Di costui vi parlarono già i difensori che mi hanno preceduto, essi vi ricordarono come costui non fosse altro che un confidente, un confidente che, secondo il Pubblico Ministero, essendo un pessimo soggetto, un ladro, vende a prezzo la sua parola, e si può dire anche le menzogne.

Ma voi, signori giurati, potete prestar fede a Rondelli dopo il contegno dell'autorità inquirente la quale ha dimostrato, che a Rondelli non si può prestare alcuna fiducia?

Invero Rondelli fece una dichiarazione davanti il Giudice istruttore, e davanti il Questore, della quale dichiarazione si diede lettura, ed ivi Rondelli parlava di confidenze avute da Piana Giuseppe, da cui avrebbe imparato i nomi di coloro, che avrebbero preso parte alla grassazione della Ferrovia.

Or bene, nell'accennare questi diversi nomi noi ne vediamo dieci che non seggono, o signori, su quei banchi.

Che cosa vuol dire ciò? Vuol dire che la parola di Rondelli non era credibile per l'Autorità, perchè se lo fosse stata, quegli altri dieci sederebbero pur là; oppure quanto meno si deve supporre, che si sono prese informazioni al riguardo e che si ebbe per risultato, che Rondelli non diceva la verità, e nell'un caso e nell'altro voi vedete che il contegno stesso dell'autorità dà molto a dubitare di costui e vi dimostra qual fede e qual valore alle parole di Rondelli prestasse.

Dopo di ciò potete voi, o signori, pronunciare un verdetto di colpeabilità in un reato di tanta gravità appoggiandovi alle parole di Paolo Rondelli? Alle parole di Paolo Rondelli, il quale afferma di aver avuto confessioni da Piana Giuseppe, quando lo stesso Piana con chiare ed esplicite parole guarentite dalla santità del suo giuramento, vi ha dichiarato, che al Rondelli non ha fatto confidenze?

Gardini Alessio adunque, il cui nome si trova nella bocca di Rondelli Paolo, non può dirsi, che abbia commessa la grassazione di cui ora parliamo. Vi è poi un solo argomento positivo che ci dimostri la colpeabilità di Gardini Alessio? egli fu pure presentato per confronto a tutti coloro i quali ebbero a soffrire in quella grassazione, ma non fu riconosciuto da alcuno. Fu, è vero, Gardini Alessio arrestato sulla strada che

da Modena tende a Mantova, egli tentò fuggire, e da questa sua fuga si volle pur trarne un argomento per ricavarne un indizio della colpeabilità di Gardini Alessio, dicendosi: un innocente non fugge. Ma egli vi ha detto il motivo per cui si allontanò dalla città: egli fu avvertito che era cercato d'arresto, ed io credo, o signori, che non si possa far carico ad un cittadino, se venendo a conoscere d'essere cercato d'arresto, tenti di sottrarsi colla fuga all'arresto medesimo. Ciò posto, noi crediamo che non sia in alcuna maniera stabilita la colpeabilità di Gardini Alessio.

E poi, o signori, oltrechè mancano tutti gli elementi di prova, egli non si sarebbe trovato in quei pretesi convegno che avrebbero avuto luogo per concertare la grassazione. Egli non frequentava certamente la Pigna, dove si sarebbe concertata la grassazione secondo il Pietro Campesi, egli non si trovò in quella sera del 18 novembre 1861 secondo quanto risulta da quel verbale, e secondo la versione che ci dà il Cesare Buonafede; il Gardini non avrebbe poi fatto parte delle balle, le quali avrebbero preso parte a quel reato. Giacchè il Gardini, secondo il Pubblico Ministero, avrebbe appartenuto alla balla della Montagnola, e Buonafede esclude questa balla.

A Gardini, quando fu arrestato, fu presa una catena d'oro; essa però fu esibita al marchese Pepoli, ma egli non la riconobbe per quella rubatagli. Oltreacciò il Sig. Marchese ci fece la descrizione e ci disse i connotati dei suoi grassatori. Ora il marchese Pepoli, che seppa darci tanto tempo dopo tutti i connotati di quegli assassini, se tra costoro vi fosse stato Gardini Alessio, oh! l'avrebbe riconosciuto; invece il marchese Pepoli vide, esaminò Gardini, ma non ebbe certamente a dire, che fosse uno dei suoi grassatori. Molto più facilmente il Gardini, se grassatore, sarebbe stato riconosciuto, se è vero quanto afferma Campesi, che egli sarebbe entrato nelle camere del Marchese.

Il Ministero Pubblico però riguardo al Gardini Alessio ricorre anche questa volta ad una petizione di principio per provare la sua colpeabilità. Egli vi dice: Gardini Alessio ha commessa la grassazione a danno del Marchese Pepoli perchè ha commesso quella di Padovani, perchè ha commessa quella di Marzabotto. Ma, aspettiamo che queste due grassazioni siano a suo carico provate, aspettiamo che si abbia un elemento per dire che Gardini Alessio ha commesso quelle grassazioni ed allora ne trarremo una presunzione, un argomento di probabilità, ma finchè non è provato che a quelle grassazioni egli abbia partecipato, invocare quelle due grassazioni come una prova contro Gardini Alessio per ritenerlo colpevole di un'altra grassazione, a me pare che non sia fondato, nè giusto.

Romagnoli Luigi fu egli colpevole di siffatta grassazione?

Di Luigi Romagnoli lungamente v'intrattenne Cesare Buonafede, e le contraddizioni in cui il medesimo è caduto vennero egregiamente rilevate dal mio onorevole collega.

Romagnoli inoltre non si sarebbe trovato in alcuno di quei concerti, di cui ci parlarono i due rivelatori Campesi e Buonafede; se egli adunque non si trovava in quei concerti egli che era, al detto del Buonafede, uno di coloro, che presero la parte principalissima a quel reato, possiamo noi credere alle parole di Buonafede che ci dice avere veramente il Romagnoli commessa quella grassazione? E dove poi abbiamo noi veduto presso il Romagnoli un indizio ch'egli abbia avuto parte a quel misfatto? Ha egli d'allora in poi migliorata la sua condizione? Nelle diverse perquisizioni che si operarono a casa sua, si è veduto forse qualche cosa del prodotto di tutti questi furti, di tutte queste grassazioni, cui avrebbe commesse il Romagnoli Luigi? Nulla di ciò, o signori. Egli perciò, è fiducioso, che voi facendo quel conto che meritano le parole di Campesi e di Buonafede dichiarerete a suo riguardo, non essere provata per alcuna guisa la colpeabilità che gli venne addossata dal Pubblico Ministero.

Per Ghedini Giovanni il Pubblico Ministero vi ha affermato dei gravissimi dubbi esistere in favor suo, ma tuttavia nell'esprimere questi dubbi egli non si trattenne di escire in alcune parole contro il Giovanni Ghedini. Ce lo disse un grassatore consumato, lo chiamò un uomo assolutamente pessimo. Io davvero non so dove il Pubblico Ministero abbia potuto ricavare gli argomenti per escire in parole così solenni, d'onde abbia ricavata la prova per dire che è un grassatore consumato.

Voi avete vista la sua fedina criminale, avete veduto che il Ghedini non fu condannato mai. Se una processura, da cui si riesce non condannato, dà diritto per dire, che alcuno è un grassatore, allora il Pubblico Ministero ha ragione; ma io credo che ciò non si possa menomamente ammettere, io credo che quando si tratta di gettare parole che hanno una così grave portata si debba pure guardare, se si abbiano gli elementi per dire che uno è un grassatore consumato, per dire che è un uomo assolutamente pessimo! Signori, l'accusa di essere un grassatore consumato il Pubblico Ministero anche qui la vuol trarre dall'essere il Ghedini Giovanni accusato della grassazione Padovani. Se di questa grassazione è il Ghedini accusato, voi, signori giurati, voi ne dovrete giudicare. Ma io ho fede che voi giudicherete appunto che egli non è colpevole della grassazione Padovani; imperocchè di quella grassazione lungamente si discorse e, se non erro, vi dimostrai, che un uomo il quale viene interrogato tre anni dopo il fatto, che non era mai stato indicato prima, nemmeno da una lettera anonima, non poteva condannarsi dietro dubitative ricognizioni, le quali non portano alcun carattere di sicurezza.

Riassumendo, io credo, signori giurati, che voi pronuncierete come vuole giustizia, e come vuole equità, che nè Gardini Alessio, nè Giovanni Ghedini sono colpevoli di questa grassazione, e che il Romagnoli neppure non potrebbe dirsi autore. Ed io, ponendo fine alle parole, che vi sono venute esponendo fin qui a favore dei miei clienti, vi prego di sopperire col vostro ingegno e col vostro senno in quanto io abbia potuto mancare. Ho fiducia, che voi, i quali rappresentate tutta la speranza degli accusati, e che siete pur tutta la speranza della difesa, udrete unicamente la voce della vostra coscienza, e che prenderete ad esame tanto quelle ragioni che vi furono poste in evidenza dalla difesa, quanto quelle che essa ha obbliate; e, ponendole nella bilancia della giustizia, voi pronuncierete secondo verità e rettitudine.

Avv. Montessoro P. M. — A scanso di tempo, perchè io non intendo, e lo protesto fin d'ora, scendere più nel replicare agli egregi avvocati a minutezze relative ai fatti, tanto per non dover perdere tempo, io farò osservare all'egregio avvocato, che ha testè parlato, e per quelle osservazioni, che egli intenda fare in proposito, che il Pietro Campesi fin dal 20 giugno 1863 non solo deponava di aver avute dal Luigi Romagnoli delle confidenze in proposito, ma che di più accennava ad una precisa circostanza di fatto, che il Pubblico Ministero non potè accertare, a senso suo, nel modo in cui poi fu accertata se non a questa udienza e colle parole del Cesare Buonafede; inquantochè Pietro Campesi fin dal 20 giugno 1863, accennando appunto alle confidenze ricevute da Luigi Romagnoli in carcere, allegava, che lo stesso Luigi Romagnoli gli aveva detto, che soltanto in sei erano saliti, avevano invasa la casa del marchese Pepoli. Io ho voluto fare quest'osservazione per la ragione unica che questa testimonianza è sfuggita alla diligenza dell'egregio avvocato; e perchè, quando lo creda, voglia aggiungere quegli argomenti che credesse nella sua saviezza e discrettiva dover addurre per la difesa.

Avv. Filippi. — Io avea detto appunto, che avrei accettato ben volentieri la rettificazione. Rispondo, che anche ammesso, abbia Campesi detto di aver avuto quelle confidenze da Romagnoli Luigi ciò non toglie però che le parole stesse di Pietro Campesi a questo riguardo non possano meritare fede veruna; imperocchè sia pure, che Campesi affermi di aver saputo da Romagnoli che sei erano coloro che si erano introdotti nella casa del marchese Pepoli, in allora, se mettiamo a confronto i nomi dal Campesi dichiarati con quelli che vennero indicati dal Cesare Buonafede, vedremo che essi differiscono immensamente tra loro, come già vi osservò il mio egregio collega. Ed è poi a notarsi, che il marchese Pepoli il quale ci venne a dare i connotati di tutti costoro, alla vista di Gardini Alessio non lo seppe menomamente riconoscere, come non seppe riconoscere alcun altro degli accusati.

Ad ogni modo le parole del Pietro Campesi non acquistano maggior fede da ciò che abbia fatte dichiarazioni il 20 giugno.

Sta poi sempre vero, che Bragaglia non avrebbe fatta al Campesi alcuna confidenza al riguardo, e così stanno ferme le osservazioni testè da me fatte.

L'Avv. TORCHI, pel titolo oziosità, difende:

Gamberini Gaetano.

Eccellenze, Signori Giurati:

Fra la caterva molteplice dei gravissimi reati che formano il subietto dell'odierna accusa, altri reati di minor conto vengono pur sottoposti alla rettitudine, e al sindacato vostro, o signori giurati, sindacato che io ritengo infallibile, perchè certamente sarà il portato delle analisi diligentissime dei fatti rischiarata al lume della vostra sana ragione.

Fra questi reati di minor conto uno si è l'oziosità, titolo questo che è addebitato tanto al Gamberini Gaetano da me difeso, quanto al Gaetano Roversi di cui farà a voi parola altro degli onorevoli miei colleghi.

Eccovi che cosa al riguardo in brevi parole vi disse l'oratore della legge.

» Gaetano Roversi e Gaetano Gamberini sono entrambi imputati di oziosità, sino dal 28 marzo il Gaetano Roversi, e sino dal 7 giugno 1862 il Gaetano Gamberini vennero dal Tribunale di polizia in Bologna sottoposti al precetto di torsi alla vita oziosa e di darsi a stabile lavoro. Nè l'uno, nè l'altro ottemperarono al precetto, e l'uno e l'altro confessarono essi stessi di non essersi dati a stabile lavoro, di essere stati trovati oziosi, girovaghi, allorquando vennero dagli agenti della forza pubblica arrestati, quindi anch'essi debbono rispondere di questo reato ».

Io non ho d'uopo dirvi, o signori giurati, perchè voi stessi l'avete inteso, come menomamente il Gamberini Gaetano abbia ammesso d'essere mai stato ozioso in vita sua, e come egli vi sostenesse invece il contrario, e tanto più rispetto all'epoca ed alla circostanza in cui veniva arrestato. Prima però di venire a combattere su questo terreno l'accusa, per quantunque sia troppo noto il concetto dell'oziosità, tuttavia dove la legge definisce, siccome nessun senso, nessun avviso, nessun concetto privato, per quantunque autorevole egli sia, può sottrarsi, così io penso di darvi lettura del testo della legge, e precisamente dell'art. 433 del codice penale, letto il quale, noi vedremo insieme quali estremi sieno essenziali perchè si possa dire giuridicamente stabilito il reato d'oziosità. L'articolo 433 così si esprime.

» Si avranno per oziosi coloro i quali, sani e robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza, vivono senza esercitare professione, arte, o mestiere, e senza darsi a stabile lavoro ». Quattro adunque, voi avete udito, sono gli estremi che richiede la legge perchè si possa ritenere uno ozioso: che egli sia sano, che sia robusto, che non abbia mezzi sufficienti di sussistenza, tranne i proventi del lavoro o dell'industria, che manchi d'una professione e d'uno stabile lavoro.

Vediamo se questi estremi tutti concorrono nel Gamberini Gaetano, osservando però che quante volte tutti questi estremi non concorressero nella persona del Gamberini Gaetano, un solo che manchi, basta a ritenere imperfetta quest'accusa, e basta perchè voi dobbiate sin d'ora essere convinti come l'accusa non reggerebbe, come il Gamberini Gaetano dovrebbe per conseguenza andare immune da ogni responsabilità.

Bologna — Tipi Fava e Garagnani.